



PARERE MOTIVATO
n. 166 del 15 DICEMBRE 2015

**Oggetto: Comune di SOMMACAMPAGNA (VR). Variante Piano di Recupero di un nucleo rurale in via Dossobuono.
Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 15 dicembre 2015 come da nota di convocazione in data 14 dicembre 2015 ns. prot. gen. 507255/71.03.



ESAMINATA la documentazione trasmessa dallo Studio dell'arch. Federico Spinella, per conto della ditta proprietaria - pec acquisita al protocollo regionale al n. 304676 del 23/07/2015 – sotto elencata, relativa alla Verifica di Assoggettabilità per la variante al piano di recupero di un nucleo rurale nel Comune di Sommacampagna (VR):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Relazione tecnica.

CONSIDERATO che da una verifica della documentazione presentata, risultava carente per la Valutazione di Incidenza Ambientale, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 315973 del 31/07/2015, un'integrazione di quanto addotto.

VISTA la documentazione VincA pervenuta dallo Studio Arch. Federico Spinella, per conto della ditta proprietaria, con pec acquisita al prot. regionale n. 325671 del 07/08/2015.

CONSIDERATO che il Comune di Sommacampagna con pec acquisita al prot. regionale n. 380915 del 23/09/2015 ha fatto pervenire Deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 17/09/2015 di adozione della variante al piano urbanistico attuativo.

CONSIDERATO che con nota prot n. 387201 del 28/09/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Provincia di Verona
- Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona
- Azienda Ulss n. 22 Bussolengo
- Consorzio di Bonifica Veronese
- Arpav Dipartimento di Verona
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
- ANAS s.p.a.
- Veneto Strade s.p.a.
- Comune di Villafranca di Verona
- Comune di Sona
- Comune di Verona
- Comune di Valeggio sul Mincio
- Servizi Forestali Regionali – sede di Verona c/o Sezione Parchi e Biodiversità.

CONSIDERATO che con nota prot n. 315973 del 31/07/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

VISTA la nota del Comune di Sommacampagna (VR), pec acquisita al prot. regionale n. 457372 del 10/11/2015, con la quale ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Servizio attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- L'Arpav Dipartimento di Verona con pec prot. n. 100486/2015 del 14/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 415094 del 15/10/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale comunica che il piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente.
- L'Ulss n. 22 con pec prot. n. 59486 del 27/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 433807 del 27/10/2015 ha fatto pervenire parere sostanzialmente favorevole nel quale sottolinea l'opportunità di mantenere le unità abitative in connessione con l'attività agricola del territorio e di porre particolare attenzione all'allontanamento e smaltimento dei reflui civili delle stesse.
- Anas con pec prot. n. 020360777300 acquisita al prot. regionale n. 430746 del 26/10/2015 ha fatto pervenire parere, dichiara la non competenza per quanto richiesto.
- Il Comune di Verona – Direzione Ambiente - con pec prot. n. 06.10/000840/2015 acquisita al prot. regionale n. 430798 del 26/10/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale comunica che non si rilevano particolari effetti ambientali significativi.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 120/2015 in data 08.09.15: del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV):

"RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA N.120/2015 IN DATA 08.09.15:

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la Variante al Piano di Recupero ai sensi dell'art. 15 della L.R. 61/85 di un nucleo rurale edificato all'interno di azienda agricola sita in via Dossobuono, località Pantina, nel Comune di Sommacampagna (VR). Pratica n. 3067

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relazione tecnica allegata redatte dall'arch. Federico Spiniella e trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 325671 del 07/08/2015;

CONSIDERATO che la suddetta relazione tecnica contiene refusi, imprecisioni ed errori relativamente alle seguenti affermazioni:

- *"L'esame del progetto non ha rilevato incidenze significative sull'ambiente dei siti protetti e relative specie fito-faunistiche presenti, anche alla luce del principio di precauzione"*, in quanto non solo tale esame non è stato svolto nella menzionata relazione (si veda anche il successivo punto), né tali specie individuate, ma anche perché tale verifica è ascrivibile esclusivamente all'Autorità competente all'approvazione dell'intervento in argomento, nel caso della dichiarazione ai sensi degli allegati A ed E alla D.G.R. 2299/2014;
- *"In base alle caratteristiche del progetto e dei vari SIC, degli impatti potenziali individuati, le informazioni acquisite attestano che effetti significativi NON sono probabili pertanto nelle pagine seguenti NON è svolta l'analisi dell'incidenza ambientale"*, in quanto 1) nella relazione non sono individuati gli impatti potenziali, 2) il fatto che effetti significativi non siano probabili contrasta con la dichiarazione che afferma viceversa che tali effetti sono impossibili, 3) il fatto (vero) che non vi sia stata l'analisi smentisce affermazioni in precedenza fatte;

VERIFICATO che comunque la descrizione dell'intervento permette di garantire che possa essere verificata

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

l' idoneità ambientale per le specie eventualmente presenti, determinabili sulla base della D.G.R. 2200/2014; PRESO ATTO che l'intervento consiste nella demolizione di un fabbricato ad uso abitazione colonica composto da due unità abitative disposte a schiera su due piani e nella ricostruzione con diversa sagoma mantenendo il volume massimo di 953,96 mc e due unità abitative;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi non mutino l' idoneità ambientale per le specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non cambiano l' idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti il quanto la tipologia di uso del suolo rimane la medesima;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la Variante al Piano di Recupero ai sensi dell'art. 15 della L.R. 61/85 di un nucleo rurale edificato all'interno di azienda agricola sita in via Dossobuono, località Pantina, nel Comune di Sommacampagna (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza."

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 15 dicembre 2015, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 120/2015 del 08.0915, ritiene che il Piano di Recupero in oggetto, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA sopra espressamente riportate.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

il Piano di Recupero di un nucleo rurale in via Dossobuono in Comune di Sommacampagna (VR), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal Rapporto Ambientale Preliminare e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nel parere delle Autorità Ambientali, sopra riportato: AULSS n. 22, nonché le prescrizioni VincA sopra espressamente riportate.

*Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 5 pagine.